



Prot. n. D_2024_8
del 18.11.2024

DECRETO N.8

Oggetto: Adozione del Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi alla nuova diga foranea di Genova e al Tunnel subportuale di attraversamento della città di Genova ai sensi dell'art. 9 bis commi 1-quater e ss. del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, così come integrato dall'art. 5 del decreto legge n. 153/2024.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, con la legge 16 novembre 2018 n. 130 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" (cosiddetto Decreto Genova), con il quale si prevede fra l'altro, all'art. 1 comma 1, la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione, e in particolare l'attuale formulazione del medesimo comma, in forza del quale è previsto che la durata dell'incarico del Commissario Straordinario possa essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 agosto 2026;

Visti i DPCM 4 ottobre 2018, ad oggetto rispettivamente "Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018" e "Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109";

Visti i DPCM 30 settembre 2019, 2 ottobre 2020, 30 settembre 2021 e 15 settembre 2022, con i quali l'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione, unitamente alla struttura posta alle sue dirette dipendenze, è stato ripetutamente prorogato fino al 3 ottobre 2023 ed è proseguito in regime di *prorogatio* ai sensi del decreto legge n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994;





Visto il DPCM 16 novembre 2023, con il quale l'incarico di Commissario straordinario unitamente alla Struttura posta alle sue dirette dipendenze è ulteriormente prorogato per la durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di adozione del DPCM stesso ossia a far data dal 16 novembre 2023;

Rilevato che il DPCM da ultimo richiamato è stato assunto anche considerata la necessità di garantire la conclusione dei lavori e di tutte le attività amministrative di chiusura del Programma e la prosecuzione delle altre attività necessarie previste dal citato decreto- legge n. 109 del 2018, nonché in ragione delle funzioni di coordinamento e di monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova assegnate al Commissario in forza di quanto previsto dall'art. 9-bis comma 1-ter del decreto- legge n. 109/2018, convertito in legge n. 130/2018, così come integrato dall'art. 18 comma 3 bis lett. b del decreto legge n. 104/2023, convertito in legge n. 136/2023;

Visto che la Società Autostrade per l'Italia S.p.A., in qualità di proponente, ha presentato a Regione Liguria istanza di VIA, ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto denominato "Tunnel sub portuale urbano di attraversamento della città di Genova", ai fini dell'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del medesimo decreto legislativo, acquisita con protocollo generale di Regione Liguria n. 2022/1330363 del 29/11/2022;

Visto il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), ex art. 27 bis comma 7 del D. lgs. n. 152/2006, sul progetto relativo al "Tunnel sub portuale urbano di attraversamento della città di Genova", emesso da Regione Liguria con Decreto dirigenziale n. 332/2024 del 19/01/2024 (prot. 2024-68534);

Dato atto che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito anche AdSPMLO) in data 17/09/2021 ha presentato domanda per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006, relativamente al progetto "Realizzazione della Nuova Diga Foranea Del Porto Di Genova - Ambito Bacino Di Sampierdarena (P.3062)" con note acquisite al protocollo MITE n. MATTM/100496 del 21/09/2021 e n. MATTM/101500 del 22/09/2021;

Visto il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) n. 45 del 04/05/2022 che recepisce le prescrizioni del parere n. 233 del 28/03/2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (CTVIA) relativo al progetto di realizzazione della diga;

Visto il decreto legge 17 ottobre n. 153/2024, pubblicato in G.U. n. 244 del 17-10-2024 ed entrato in vigore il 18 ottobre 2024 che ha previsto all'art. 5 l'integrazione dell'art. 9 bis del decreto legge n. 109/2018, convertito in legge n. 130/2018 (c.d. decreto Genova) aggiungendo i commi 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies; in particolare, la norma di cui all'art. 9 bis citato, così come integrata, dispone espressamente che "1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-ter (tunnel subportuale e diga foranea di Genova ndr), anche al fine di



ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo: a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173; b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006; c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006; d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto;

3

1-quinquies. Il Piano di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi di cui al comma 1-ter, contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il Piano comprende, altresì, i risultati delle procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-quater;

1-sexies. L'adozione del Piano di cui al comma 1-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel Piano da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del Piano con le modalità di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies;



1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Rilevato che con nota n. 55711 del 15/11/2024 Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ha approvato il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi della nuova diga foranea di Genova e del Tunnel subportuale e lo ha trasmesso al Commissario straordinario ricostruzione in pari data e che tale Piano - allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale - contiene le indagini analitiche sulle caratteristiche dei materiali e le dichiarazioni di conformità da parte dei produttori, detentori o utilizzatori dei materiali rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000, conformemente a quanto previsto dai sopramenzionati commi 1-quater e 1-quinquies, verificate ed approvate, senza riserva alcuna, dalla medesima Autorità di sistema portuale;

Considerato che in attuazione delle norme sopra evidenziate Regione Liguria, ARPAL e ASL hanno espresso le seguenti indicazioni, allegate al presente Decreto quali parti integranti e sostanziali:

- Regione con nota n. 1686750 del 18/11/2024 ha espresso parere favorevole all'adozione del Piano di che trattasi, nel rispetto delle osservazioni ivi indicate;
- ARPAL con nota n. 34491 del 18/11/2024 ha reso parere favorevole;
- ASL con nota n. 172928 del 18/11/2024 ha reso parere favorevole, nel rispetto delle indicazioni ivi indicate.

DECRETA

richiamato integralmente quanto nelle premesse:

- 1) di adottare il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi alla nuova diga foranea di Genova e al Tunnel subportuale di attraversamento della città di Genova, approvato con nota n. 55711 del 15/11/2024 dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale, congiuntamente ai pareri resi da Regione Liguria, ARPAL e ASL, ai sensi dell'art. 9 bis comma 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, così come integrato dall'art. 5 del decreto legge n. 153/2024;
- 2) di dare atto che l'adozione del Piano di cui al punto 1) sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006,



ai sensi dell'art. 9 bis comma 1-sexies del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, così come integrato dall'art. 5 del decreto legge n. 153/2024;

- 3) di inviare il presente provvedimento all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, Autostrade per l'Italia spa, Regione Liguria, ASL, ARPAL e Consorzio PerGenova Breakwater per il seguito di specifica competenza che dovranno porre in essere, nonché al fine di dare la massima trasparenza alle iniziative assunte;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Commissario straordinario, onde assicurare massima trasparenza e conoscibilità.

Il Commissario Straordinario
Dott. Marco Bucci

